

## **TI\_GERICHTE 14.2017.224 vom 16. Mai 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-05-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2017.224](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2017.224)

FR: TI\_GERICHTE 14.2017.224 du 16 mai 2018

IT: TI\_GERICHTE 14.2017.224 del 16 maggio 2018

### **Regeste**

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Piano di rientro sottoscritto dall'escusso quale amministratore unico della società debitrice. Mancanza d'identità tra escusso e debitrice

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'istante – in particolare l'estratto conto e il piano di rientro sottoscritto il 2 febbraio 2017 da RE 1 – costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la somma posta in esecuzione. Egli ha d'altronde respinto l'eccezione dell'escusso secondo cui la controversia non concernerebbe lui personalmente ma la PINT1 1, di cui era stato amministratore unico, poiché ha considerato che il piano di rientro è stato sottoscritto da lui senza alcuna riserva di sorta né alcun riferimento alla suddetta società.

#### **E. 4**

Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di essere giunto a una decisione manifestamente errata, ribadendo di aver sottoscritto il piano di rientro con la CO 1 in veste di amministratore unico della PINT1 1 e non a titolo personale. A suo dire l'accordo di pagamento è così sorto unicamente tra l'escutente e la società da lui a quel tempo amministrata, come si evince d'altronde dal documento intitolato "Statistiche PA conto singolo", che stabilisce il saldo ancora dovuto dalla PINT1 1 e non da lui stesso. Osserva inoltre come, date le "lunghe relazioni commerciali" che le due società intrattenevano da tempo, qualora la CO 1 avesse preteso anche un riconoscimento personale da parte sua, avrebbe dovuto e potuto evidenziarlo. Non avendolo fatto, l'estratto conto non può pertanto costituire un valido riconoscimento di debito nei suoi confronti. Il reclamante contesta infine l'applicazione del tasso d'interesse moratorio dell'8%, a suo dire ingiustificato e lesivo dell'art. 104 cpv. 1 CO. Nelle sue osservazioni al reclamo, la CO 1 si limita a notare, con un certo rammarico, che "ancora una volta un privato cittadino, anche se amministratore unico della SA, tenti la possibilità di non prestar fede alle responsabilità assunte e non cerchi di onorare i debiti sottoscritti, lasciando in grande disagio i suoi creditori".

#### **E. 5**

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

### **E. 5.1**

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L'opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l'escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A\_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) l'esistenza di un riconoscimento di debito, il quale deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall'escutente (vedi Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A\_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

### **E. 5.2**

Nella fattispecie, il documento prodotto dall'istante – intitolato “\_\_\_\_\_” – sul quale il 2 luglio 2017 RE 1 ha apposto la propria firma sotto la dicitura “piano di rientro” (doc. B accluso all'istanza) risulta esplicitamente essere riferito al conto della società PINT1 1. Da nessuna parte si evince che RE 1 abbia sottoscritto il piano di rientro in nome e per conto proprio invece che per la società da lui amministrata. Ora, la società anonima ha una personalità giuridica propria sicché dei suoi debiti risponde solo il patrimonio sociale (art. 620 cpv. 1 CO), non quello personale degli azionisti o degli amministratori. Che RE 1 fosse al momento della firma del piano di rientro amministratore unico della PINT1 1 con firma individuale non è contestato neppure dall'istante e ad ogni modo è un fatto notorio, evincibile dal registro di commercio, che conformemente a quanto previsto dall'art. 151 CPC non dev'essere né allegato né provato (sentenza della CEF 14.2017.71 del 4 settembre 2017, consid. 5, con rinvio alle sentenze del Tribunale federale 2C\_82/2015 del 2 luglio 2015, consid. 6.2 e 5A\_62/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1). La CO 1, comunque sia, non ha dimostrato, come le incombeva (sopra consid. 5.1), che RE 1 abbia riconosciuto di assumersi personalmente il debito della sua cliente. Al contrario, la PINT1 1 è registrata nella contabilità dell'istante come sua debitrice. Poiché escusso e debitrice non risultano essere la medesima persona, la decisione del Pretore si rivela manifestamente errata, sicché il reclamo merita accoglimento e la sentenza impugnata dev'esser riformata nel senso della reiezione dell'istanza, fermo restando che all'istante rimane se del caso la facoltà di adire il giudice di merito, onde fargli accertare un'eventuale responsabilità personale di RE 1 (sopra consid. 5.1).

### **E. 6**

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre a favore del reclamante possono essere assegnate ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell'art. 96 CPC, solo in seconda sede, dal momento che in prima istanza egli non ha formulato alcuna richiesta motivata in tal senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

### **E. 7**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 49'562.15, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è respinta. 2. Le spese processuali di fr. 250.–, anticipate dalla parte istante, sono poste a suo carico. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, tenuta a rifondere a RE 1 fr. 900.– a titolo di ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.